

1 **STATUTO SOCIALE**

2 **Capitolo I**

3 **Disposizioni generali**

4**Art. 1** - Si costituisce l'associazione di promozione sociale denominata “
5ASSOCIAZIONE ARTE E CULTURA SCHIVENOGLIA “ . La sede legale è a
6Schivenoglia (MN), in via V. Veneto, n.23. Lo statuto che segue indica le norme generali
7per la gestione di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'associazione.

8**Art. 2** - L'associazione è apolitica e laica e non ha finalità di lucro; lo scopo della stessa è
9lo sviluppo della personalità umana, l'attuazione del pluralismo delle culture fra persone
10appartenenti a differenti ideologie culturali e religiose, l'attuazione dei principi di libertà,
11di uguaglianza, di pari opportunità e dignità sociale, attraverso l'aggregazione tra le
12persone volta alla valorizzazione della cultura dell'individuo, alla sua integrazione
13sociale, allo sviluppo delle attitudini e delle capacità individuali.

14L'associazione si rivolge indistintamente a tutti gli individui, senza discriminazioni di
15razza, religione, sesso, età e di qualsiasi altra natura.

16In particolare si dedica allo sviluppo ed alla organizzazione di attività culturali e
17ricreative, favorendo l'accrescimento dell'individuo nel campo dell'arte, dello spettacolo
18e della cultura in generale.

19Le attività finalizzate al perseguimento degli scopi dell'associazione sono
20principalmente: la rappresentazione e la gestione di spettacoli teatrali, attività culturali,
21convegni, dibattiti e attività di formazione ritenuti idonei all'accrescimento ed al
22divertimento dell'individuo nonché alla produzione editoriale di eventuali testi di autori
23locali.

24Per la realizzazione dei suoi scopi l'associazione denominata “ ASSOCIAZIONE ARTE
25E CULTURA SCHIVENOGLIA “ potrà affiliarsi o associarsi ad altre organizzazioni

1 e/o associazioni nazionali, regionali, provinciali e/o comunali, con scopi e fini analoghi,
2 impegnandosi sempre a rispettarne i regolamenti e gli statuti. Essa dovrà comunque
3 mantenere sempre la più completa indipendenza nei confronti degli organi di governo,
4 delle aziende pubbliche e private, delle organizzazioni sindacali.

5 **Art. 3** - La durata dell'associazione è illimitata.

6 **Art. 4** -L'attività svolta dall'associazione denominata “ ASSOCIAZIONE ARTE E
7 CULTURA SCHIVENOGLIA “ si fonda principalmente sul volontariato degli associati
8 e di tutti coloro che intendano partecipare allo sviluppo delle iniziative proposte
9 dall'associazione. L'associazione può propagandare le proprie iniziative in tutti i modi
10 ammessi dalle norme di legge.

11 **Art. 5** -Le principali attività svolte dall'associazione denominata “ ASSOCIAZIONE
12 ARTE E CULTURA SCHIVENOGLIA “ sono, a titolo esemplificativo e non esaustivo,
13 quelle indicate all'art.2 del presente statuto, oltre alla eventuale stipulazione di contratti
14 con terzi, allo svolgimento di attività commerciali connesse e/o accessorie a quelle
15 statutarie, al possesso e/o gestione di beni mobili e/o immobili.

16 **Art. 6** – La sigla che identifica l'associazione è A.A.C.S. (ASSOCIAZIONE ARTE E
17 CULTURA SCHIVENOGLIA)

18 **Art. 7**- Gli organi dell'associazione sono:

19 **a)** l'Assemblea degli associati;

20 **b)** il Consiglio Direttivo;

21 **c)** la giunta esecutiva;

22 **d)** i revisori dei conti;

23

Capitolo II

24

Gli associati

25 *****

1 **Art. 8** -L'associazione è aperta a tutte le persone maggiorenni e minori di età, alle
2 persone giuridiche e ad altre associazioni; i minori di età non hanno diritto di voto fino al
3 compimento della maggiore età. Per quest'ultimi potranno votare i tutori legali, in
4 osservanza dei principi di democraticità e di uguaglianza di tutti gli associati, che si
5 traducono nella formula "un associato = un voto", come stabilito dall'art.12 del presente
6 statuto.

7 In tutti i casi spetta comunque al Consiglio Direttivo decidere sull'ammissibilità o meno
8 dei nuovi associati. Gli associati hanno diritto di voto per l'approvazione e le modifiche
9 dello statuto, dei regolamenti, del rendiconto annuale e per la nomina degli organi
10 direttivi dell'associazione. E' esclusa la temporaneità del rapporto associativo, che è
11 sempre e comunque a tempo indeterminato, salvo la facoltà al diritto di recesso. Gli
12 associati hanno il diritto di frequentare i locali sociali e di servirsi dei beni e dei servizi
13 appartenenti all'associazione; hanno altresì l'obbligo di rispettare le regole imposte dai
14 regolamenti e dallo statuto dell'associazione.

15 **Art. 9** - Il Consiglio Direttivo stabilisce ogni anno la quota sociale obbligatoria che ogni
16 associato è tenuto a versare per la prima iscrizione e il rinnovo della stessa a favore
17 dell'associazione. La quota non è trasmissibile se non in caso di morte, nè è rivalutabile.
18 Il mancato pagamento della quota associativa e/o l'inosservanza delle norme statutarie e
19 dei regolamenti interni, sono motivi di esclusione dalla qualifica di associato.

20 E' il Consiglio Direttivo che delibera in merito all'esclusione degli associati, dandone
21 motivata giustificazione.

22 **Art.10** – L'associato che intenda recedere dall'associazione deve darne comunicazione
23 scritta a mezzo lettera raccomandata con termine di preavviso pari ad almeno un mese.

24 **Art.11**- Gli associati sono iscritti in apposito elenco aggiornato e dettagliato a cura di una
25 persona preposta dal Consiglio Direttivo.

1 **Art.12-** Gli associati possono essere classificati in diverse categorie, a seconda dei meriti,
2 dell'età e dell'anzianità raggiunta all'interno dell'associazione; tale eventuale suddivisione
3 può comportare diversità in ordine all'entità della quota associativa da versare
4 all'associazione, ma non genera mai e in nessun caso alcun tipo di disparità nei confronti
5 dell'associazione, in particolare per quanto riguarda il diritto di voto.

6 **Art.13-** Gli associati possono associarsi all'interno di altre associazioni aventi come
7 scopo principale attività analoghe, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo.

8

Capitolo III

9

L'Assemblea degli associati

10 **Art.14** –L 'Assemblea ordinaria degli associati si riunisce ogni qualvolta il Consiglio
11 Direttivo lo ritenga necessario; la convocazione, indetta dal Consiglio Direttivo non meno
12 di sette giorni prima dal giorno stabilito per L'Assemblea, può avvenire con qualsiasi
13 mezzo idoneo e atto a comprovare l'avvenuta notificazione (lettera raccomandata, fax,
14 posta elettronica, telegramma, comunicazione a mezzo stampa, ecc.). L'Assemblea si
15 riunisce presso la sede sociale o in altro luogo da indicarsi nell'avviso di convocazione.
16 L'Assemblea si riunisce entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, per
17 deliberare in merito al rendiconto economico e finanziario e su tutti gli altri argomenti
18 che vengono posti all'ordine del giorno.

19 **Art.15** -Hanno diritto a partecipare all'Assemblea, tutti gli associati regolarmente iscritti.
20 Ogni associato può rappresentare un solo socio maggiorenne, purché munito di regolare
21 delega scritta.

22 **Art.16** -Per la costituzione legale dell'Assemblea ordinaria e per la validità delle sue
23 deliberazioni è necessaria la presenza di almeno la metà più uno degli associati in
24 prima convocazione; in seconda convocazione, indetta entro 15 giorni dalla prima,
25 l'Assemblea è in ogni caso valida, qualunque sia il numero degli associati presenti.

1 **Art.17** -L' Assemblea delibera a maggioranza di voti degli associati presenti e
2rappresentati, ed elegge ad ogni adunanza un Presidente ed un segretario, preposti
3rispettivamente alla conduzione dell'Assemblea e alla redazione del verbale della stessa
4sul libro all'uopo predisposto. I verbali delle assemblee devono essere sempre sottoscritti
5dal Presidente e dal segretario.

6**Art.18** -Su domanda di almeno un decimo degli associati iscritti o su istanza del
7Consiglio Direttivo, si può convocare l'Assemblea straordinaria. Per la sua validità è
8sempre necessaria la presenza di almeno la metà più uno degli associati in prima
9convocazione, mentre in seconda convocazione, indetta entro 15 giorni dalla prima,
10l'Assemblea è in ogni caso valida, qualunque sia il numero degli associati presenti, anche
11rappresentati con delega; le delibere sono valide con la maggioranza di almeno i 3/4 degli
12associati presenti o rappresentati.

13

Capitolo IV

14

Il Consiglio Direttivo

15 **Art.19** - L'Assemblea Elettorale degli associati si riunisce ogni tre anni entro il mese di
16Marzo per eleggere i rappresentanti nel Consiglio Direttivo. Esso è composto da non
17meno di tre membri, tra cui il Presidente e il Vicepresidente. I componenti del Consiglio
18Direttivo sono sempre rieleggibili, durano in carica tre anni e sono sempre degli associati.
19La carica di rappresentante nel Consiglio Direttivo è gratuita. Qualora, per qualsiasi
20motivo, il numero di Consiglieri si riduca a meno di due terzi, l'intero Consiglio Direttivo
21è considerato decaduto e deve essere rinominato.

22**Art.20** -Durante la sua carica, il Consiglio Direttivo decide in merito a tutte le operazione
23di ordinaria amministrazione dell'associazione, sulle metodologie e sulle politiche da
24perseguire per il raggiungimento degli obiettivi prefissati. A titolo esemplificativo e non
25esaustivo, il Consiglio Direttivo:

- 1 **a)** fissa le direttive per l'attuazione degli scopi statutari, ne stabilisce le modalità e le
- 2 responsabilità di esecuzione e controlla l'esecuzione stessa;
- 3 **b)** decide sugli investimenti patrimoniali;
- 4 **c)** stabilisce l'importo delle quote associative;
- 5 **d)** delibera sull'ammissione degli associati;
- 6 **e)** decide sulle attività e le iniziative dell'associazione;
- 7 **f)** approva i progetti di bilancio preventivo e consuntivo da presentare all'Assemblea
- 8 degli associati;
- 9 **g)** decide sull'assunzione di personale all'interno dell'associazione;
- 10 **h)** conferisce e revoca procure.

11 **Art.21** -Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni volta che il Presidente o almeno due terzi
12 (2/3) dei Consiglieri lo considerino necessario. Spetta al Presidente il compito di
13 convocare il Consiglio Direttivo nel luogo e con i mezzi ritenuti più opportuni. Le
14 deliberazioni del Consiglio Direttivo sono valide se ottenute con la maggioranza dei
15 Consiglieri presenti, che devono comunque essere presenti per almeno i due terzi; ogni
16 consigliere, compreso il Presidente, può rappresentare un singolo voto.

17 **Art.22** -Al Presidente del Consiglio Direttivo spettano la firma e la rappresentanza legale
18 dell'associazione di fronte a terzi e di fronte a qualsiasi autorità giudiziaria e
19 amministrativa. In caso di impedimento del Presidente ad esercitare le sue funzioni, è il
20 vice-Presidente che lo sostituisce.

21

Capitolo V

22

La giunta esecutiva e i revisori dei conti

23 **Art.23** -Il Consiglio Direttivo può nominare una giunta esecutiva che dia attuazione alle
24 delibere da esso approvate; la giunta esecutiva risponde del proprio operato al Consiglio
25 Direttivo e può essere da questo revocata in qualsiasi momento.

1*****

2**Art.24** -L'Assemblea degli associati può nominare tre revisori dei conti effettivi e due
3supplenti per la vigilanza della corretta amministrazione dell'associazione. I revisori
4durano in carica un (1) anno, possono partecipare alle adunanze dell'Assemblea e del
5Consiglio Direttivo, ma senza avere diritto di voto, redigono la relazione
6accompagnatoria dei bilanci preventivi e consuntivi.

7 **Capitolo VI**

8 **Il patrimonio**

9**Art.25** -Le entrate dell'associazione sono costituite da:

- 10**a)** quote associative;
- 11**b)** contributi volontari, lasciti, donazioni;
- 12**c)** proventi inerenti la gestione di attività di qualsiasi genere, finalizzate al
13 conseguimento degli obiettivi statutari;
- 14**d)** sovvenzioni riconosciute da enti e/o organismi a livello provinciale, comunale,
15 regionale e nazionale.

16**Art.26** -Il patrimonio dell'associazione è costituito da tutti i beni mobili ed immobili
17acquisiti a qualsiasi titolo dall'associazione stessa. E' fatto divieto distribuire, anche in
18modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve, o capitale durante la vita
19dell'associazione, salvo che la loro destinazione o distribuzione siano imposte da norme
20di legge. In caso di scioglimento dell'associazione, e dopo avere consultato l'organismo di
21controllo di cui all'art.3, comma 190, della legge n.662 del 23.12.96, è fatto obbligo
22devolvere il patrimonio ad altri enti o associazioni aventi le stesse finalità, o comunque a
23fini di pubblica utilità, salvo diverse destinazioni imposte per legge.

24Lo scioglimento dell'associazione può avvenire per volontà degli associati, per il
25conseguimento o la sopravvenuta impossibilità dello scopo, per il venir meno di tutti gli

1 associati, per provvedimento della pubblica autorità.

2 Le modalità di convocazione dell'assemblea e la maggioranza necessaria per le delibere
3 inerenti lo scioglimento dell'associazione, sono disciplinate dall'art.18 del presente
4 statuto.

5 **Art.27** -I versamenti effettuati dagli associati al patrimonio sociale dell'associazione sono
6 sempre considerati a fondo perduto; l'associato pertanto non può mai rivendicare
7 la restituzione e/o la rivalutazione dei versamenti eseguiti.

8

Capitolo VII

9

Norme finali e generali

10 **Art.28** -L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno e termina il 31 dicembre del
11 medesimo anno. Entro centoventi giorni dal termine di ogni esercizio sociale
12 l'Assemblea degli associati deve adunarsi per provvedere all'approvazione del
13 bilancio consuntivo relativo all'esercizio terminato e del bilancio preventivo relativo
14 all'esercizio in corso.

15 **Art.29** -In caso di controversie sorte in dipendenza dell'esecuzione o dell'interpretazione
16 del presente statuto, le parti nominano un arbitro amichevole che giudicherà secondo
17 equità la materia delle controversie.

18 **Art.30** -Per quanto non previsto dal presente statuto, si rimanda alle norme e alle
19 disposizioni del codice civile, alla normativa nazionale e regionale in materia di
20 associazionismo nonché, per quanto di competenza, alle norme statutarie e regolamentari
21 degli eventuali altri enti e/o associazioni ai cui si è affiliati.

22 Letto, firmato e sottoscritto da tutti i presenti.

23 **STATUTO AGGIORNATO CON LE MODIFICHE APPROVATE**

24 **NELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 13/3/2013**